

CCNL EDILI

(settore artigianato)

Destinatari

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR); 6,91% (100% TFR) ⁴	1%	1%	

- Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
- Per i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione Laborfonds alla data del 31 dicembre 2014 il "contributo contrattuale" di cui al CCNL Edili-industria ed Edili-artigianato rinnovato nel 2014 ed integrato con Accordo del 13 luglio 2016 è destinato allo stesso Fondo Pensione Laborfonds. Il riconoscimento di tale contributo contrattuale in favore della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione Laborfonds viene meno qualora l'aderente decida di cessare il rapporto associativo con il Fondo stesso.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.